

NON VALGONO NEMMENO I SERVIZI NON COINCIDENTI

CdS e Ssis, il commento dell'Ufficio legale

Gilda di Potenza, Avv. José Sorrento, Ufficio legale 07.01.2003

Il Consiglio di Stato ha dato torto al MIUR sulla vicenda del cumulo dei 30 punti del diploma SSIS e dei servizi prestati in contemporanea. Secondo il supremo collegio amministrativo, il cumulo non può essere effettuato nemmeno per i periodi di servizio che non coincidono esattamente con la frequenza al corso. In buona sostanza, dunque, il divieto vale per i 2 anni del corso, intesi come unità di 365 giorni ciascuno. Abbiamo chiesto all'Ufficio legale di redigere un commento, che riportiamo di seguito, per chiarire tutti i termini della questione. Per visionare il testo della sentenza cliccare sul pulsante notizie e scorrere l'home page di www.italiapuntodoc.

E' un servizio a cura del Cidog

*Il Consiglio di Stato dà nuovamente torto al Miur:
niente punteggio per servizio ai specializzati SISS*

Sulla vertenza giudiziaria tra i docenti precari "storici" e quelli specializzati presso le SISS è intervenuta un'altra pronuncia del giudice amministrativo in grado di appello, che potrebbe averla definitivamente composta.

Il Consiglio di Stato, invero, con decisione n.8252/2002 resa il 19 novembre 2002 e pubblicata il 31 dicembre 2002, ha respinto l'appello del MIUR, confermando integralmente la sentenza n.7121/2002 del TAR del Lazio che aveva parzialmente annullata la circolare ministeriale n.69 del 14 giugno 2002, con cui - al fine di dare esecuzione al giudicato n.4731/2002 del medesimo giudice amministrativo - di fatto, si consentiva ai docenti specializzati presso i corsi delle SISS di cumulare i trenta punti aggiuntivi ed il punteggio per servizio di insegnamento, purché non prestato durante l'effettiva frequenza dei corsi stessi. I docenti precari, di converso, obiettavano che l'inibizione del cumulo doveva estendersi all'intero biennio di durata legale dei corsi SISS.

Dando loro ragione, la pronuncia del massimo organo della giustizia amministrativa ha deferito all'interpretazione giudiziaria di prime cure, con motivazioni, a nostro

avviso, dettagliate e puntuali, delle quali, in sintesi di notazione a commento per evitare parafrasi, rappresentiamo i tratti salienti.

Il Consiglio di Stato ha deliberato l'infondatezza nel merito dei motivi dell'appello, oltre a respingere i gravami di natura processuale proposti dal MIUR, pur condividendo la scelta discrezionale della Pubblica amministrazione di assegnare i trenta punti aggiuntivi ai docenti abilitati presso le Scuole per l'Insegnamento nelle Scuole Superiori (alias SISS)

In particolare è stato rilevato che l'impegno richiesto per l'onerosa frequenza delle scuole di specializzazione è incompatibile con la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che, in quanto complessa e non esauribile nelle sole ore di lezione antimeridiane, è da riqualificare alla stregua del tirocinio già considerato ed apprezzato con l'attribuzione dei trenta punti: scindibili concettualmente, infatti, in ventiquattro punti ordinariamente attribuiti per l'insegnamento biennale e in sei punti equivalenti al doppio del punteggio riconosciuto normalmente per titolo di studio o per superamento di concorso ordinario. Sicché, a detta dei giudici amministrativi, è chiaro nella sostanza che i punti per tale insegnamento – tirocinio, non possono essere duplicati.

Alla rievocazione dell'appello si giunge, dopo l' "excursus" del quadro normativo di riferimento : il D.M. 21 luglio 1997 n.245 ed il DM 26 maggio 1998, che, debbono essere sistematicamente e correttamente interpretati, e portano a giustificare il punteggio fisso dei trenta punti solo se si parte dal presupposto della non "cumulabilità di detto punteggio con altri punteggi conseguibili per effetto di insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento". Diversamente opinando, come sostiene l'alto consesso, si creerebbero disparità, irragionevolezza, non proporzionalità e inadeguatezza nell'attribuzione di trenta punti, i quali già rappresentano "un adeguato compenso per il servizio di insegnamento - tirocinio svolto nel biennio".

La sentenza ha, poi, chiarito, a scanso di equivoci, che la richiamata incompatibilità, cui consegue l'impossibilità di cumulare i punteggi nel biennio di durata legale delle SISS, non preclude ai docenti corsisti di prestare supplenza nel periodo di riferimento, ossia nei due anni scolastici o accademici, non trattandosi di incompatibilità di diritto o fattuale: come dire, il servizio d'insegnamento eventualmente prestato, valido in termini giuridici ed economici, sarà irrilevante al solo fine del conseguimento di punteggio da far valere nelle graduatorie permanenti, mentre sarà riconosciuto anche per ottenere punteggi con riferimento a graduatorie per classi di concorso per le quali non venga in rilievo il punteggio SISS.